



Città di Monopoli

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO NELLA CITTÀ DI MONOPOLI

(deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 30/06/2021)

ULTIMO AGGIORNAMENTO EFFETTUATO:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 68 DEL 19/12/2023

(le modifiche apportate con tale deliberazione sono evidenziate in grassetto)

SOMMARIO

Art. 1 Oggetto del regolamento	3
Art. 2 Istituzione e presupposto dell'imposta	3
Art. 3 Soggetto passivo e soggetto responsabile.....	3
Art. 4 Misura dell'imposta	3
Art. 5 Esenzioni.....	4
Art. 6 Versamento dell'imposta.....	4
Art. 7 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive.....	4
Art. 8 Controllo e accertamento imposta.....	6
Art. 9 Sanzioni e interessi	6
Art. 10 Riscossione coattiva.....	7
Art. 11 Rimborsi.....	7
Art. 12 Contenzioso	7
Art. 13 Entrata in vigore e norma transitoria	7

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dal combinato disposto degli articoli 52 del Decreto Legislativo 446 del 15.12.1997 ed articolo 53, comma 16, della Legge 388/2000, per disciplinare l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel regolamento sono precisati il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23.
2. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio della Città di Monopoli.
4. Sono definite strutture ricettive quelle finalizzate all'ospitalità di persone così come classificate nella legislazione in vigore e comunque tutte quelle tenute alla registrazione e comunicazione delle presenze ai sensi della normativa vigente comprese quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto in forma non imprenditoriale. Ai sensi del presente regolamento, sono considerate strutture ricettive anche gli immobili utilizzati per locazioni brevi come definite dall'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Art. 3

Soggetto passivo e soggetto responsabile

1. Soggetto passivo responsabile degli obblighi tributari tenuto alla corresponsione dell'imposta è chi, non residente nel Comune di Monopoli, pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2.
2. Il soggetto gestore della struttura ricettiva ovvero il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, o interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

Art. 4

Misura dell'imposta

1. L'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. La misura dell'imposta è stabilita dal competente organo in sede di approvazione annuale delle aliquote e tasse comunali.

Art. 5
Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - b) i soli soggetti dichiarati disabili ai sensi della Legge 104/1992 che necessitano di intervento assistenziale permanente;
 - c) i soggetti che soggiornano presso le strutture ricettive alle cui dipendenze prestano attività lavorativa.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lett. a) e b), è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una apposita dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 sulla modulistica appositamente predisposta dal Comune, in cui si dovrà precisare lo status corrispondente. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lett. c), è subordinata alla presentazione, da parte del gestore della struttura ricettiva, di una apposita dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 sulla modulistica appositamente predisposta dal Comune, in cui si dovrà precisare lo status corrispondente.

Art. 6
Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura il quale è tenuto al versamento delle somme al Comune di Monopoli. I gestori delle strutture ricettive sono inoltre tenuti a rilasciare ai clienti apposita quietanza di pagamento attestante il versamento dell'imposta, anche a mezzo annotazione sulla fattura / ricevuta fiscale. Tali quietanze sono conservate dal gestore per il periodo di 5 anni successivi per eventuali controlli da parte del Comune.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua semestralmente il versamento dell'imposta di soggiorno dovuta al Comune di Monopoli e più precisamente:
 - a) entro il 16 luglio, per le presenze registratesi nel semestre gennaio-giugno del medesimo anno;
 - b) entro il 16 gennaio, per le presenze registratesi nel semestre luglio-dicembre del precedente anno.
3. Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente mediante apposito portale web all'uopo predisposto dal Comune.

Art. 7
Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Monopoli, in appositi spazi, sono tenuti a informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Monopoli, per poter adempiere agli obblighi dichiarativi e di pagamento di cui ai successivi commi, sono tenuti a registrarsi presso l'apposito portale web "Paytourist" prima o contestualmente all'inizio attività.

3. Mediante il portale, il gestore comunica al Comune, entro 7 giorni dall'arrivo:

- il numero di coloro pernottano presso la propria struttura;
- il relativo periodo di permanenza;
- il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;
- il numero dei soggetti esenti dal pagamento e il conseguente numero di pernottamenti esenti;
- l'imposta dovuta;
- le informazioni identificative del /dei soggetto/i passivo/i necessarie al rilascio della ricevuta telematica.

4. I gestori obbligati a registrarsi al suddetto portale hanno l'obbligo di dichiarare al Comune di Monopoli, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base alle disposizioni del presente regolamento, l'imposta dovuta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

5. Salvo diversa modulistica e modalità di trasmissione, approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter del D.Lgs. 23/2011, la dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo esclusivamente per via telematica mediante l'apposito portale web, anche in caso di assenza di pernottamenti.

6. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Monopoli, nonché tutta la documentazione necessaria per eventuali futuri controlli.

7. È consentito alla struttura ricettiva di affidare ad un terzo delegato la gestione delle attività di registrazione delle presenze, riversamento dell'imposta, elaborazione della dichiarazione, fermo restando che tali documenti continueranno ad avere la firma del legale rappresentante, cui verranno notificate le eventuali contestazioni. Il Comune rimane estraneo ai rapporti fra gestore e delegato, riconoscendo esclusivamente il gestore come soggetto responsabile dei vari obblighi previsti dal presente regolamento. È all'uopo previsto sul Portale il profilo di delegato/intermediario.

8. È altresì consentito alla struttura ricettiva di affidare ad un terzo delegato/intermediario la gestione degli incassi e riversamenti al Comune dell'imposta di soggiorno.

9. I gestori delle strutture ricettive, in sede di iscrizione al portale, devono inserire il codice identificativo di struttura regionale. Lo stesso codice dovrà essere inserito dal gestore in ogni inserzione o pubblicità. Lo stesso obbligo è posto a carico dei portali telematici di intermediazione per la pubblicazione di qualsiasi annuncio on line.

10. I gestori delle strutture ricettive, qualora utilizzino dei portali telematici per pubblicizzare la propria attività e/o il proprio immobile, o per ricevere delle prenotazioni, sono tenuti ad indicare al Comune, mediante il portale web, i link (o url) delle inserzioni online nelle quali la propria attività e/o il proprio immobile vengono pubblicizzati.

Art. 8

Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al presente regolamento.
2. I controlli verranno effettuati sia mediante raffronti con tutti i dati utili a disposizione dell'Amministrazione Comunale sia accedendo, ove necessario, alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive e relativa alle dichiarazioni, e relativi versamenti, effettuate dalla struttura stessa nei 5 anni precedenti. **L'individuazione della base imponibile, in assenza di dichiarazione, è determinata moltiplicando il numero dei giorni di apertura comunicato al Suap per il numero dei posti letto, salvo prova contraria da fornirsi a cura dell'avente diritto.¹**
3. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I soggetti passivi dell'imposta ed i gestori delle strutture ricettive, in caso di richiesta, sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
4. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 9

Sanzioni e interessi

1. Le violazioni al presente regolamento degli obblighi posti a carico del soggetto passivo d'imposta sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473.
2. Le violazioni al presente regolamento degli obblighi posti a carico del soggetto gestore della struttura ricettiva, sono punite, con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) per la violazione dell'obbligo di conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni dell'ospite per l'esenzione, con la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pari a 100,00 euro, oltre all'imposta dovuta per le esenzioni non comprovate;
 - b) per l'omessa o errata pubblicazione dei link o url dei portali telematici di cui al precedente art. 7, c. 10, con la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pari a 150,00 euro;
 - c) per l'omessa informativa agli ospiti in appositi spazi dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, con la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pari a 200,00 euro;
 - d) per l'omessa o errata o ritardata pubblicazione da parte del gestore o dell'intermediario del codice identificativo di struttura, di cui al precedente art. 7, c. 9, con la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pari a 300,00 euro;

¹ Periodo aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 19 dicembre 2023.

- e) per l'omessa o ritardata registrazione della struttura ricettiva al portale web del Comune, nelle ipotesi in cui ne ricorre l'obbligo, con la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pari a 400,00 euro;
- f) per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
- g) per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile con la sanzione amministrativa del 200 per cento dell'importo dovuto.

3. Le sanzioni di cui al comma precedente sono cumulabili.

4. Sugli atti di contestazione di cui alle lett. f) e g) del comma 2, si applicano gli interessi previsti dall'art. 14, comma 5, lett. b) del Regolamento generale delle entrate.

Art. 10

Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente, per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute avviene sulla base delle disposizioni del Regolamento generale delle entrate adottato dal Comune di Monopoli.

Art. 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 13

Entrata in vigore e norma transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'1/7/2021. Le strutture ricettive hanno la possibilità di iscriversi al portale web "Paytourist" entro la data del 31/07/2021 senza l'applicazione di sanzioni.

2. In sede di prima applicazione, dall'entrata in vigore del presente regolamento e sino alla avvenuta iscrizione al nuovo portale web del Comune "Paytourist", le strutture ricettive non potranno utilizzare i servizi on line disponibili né per gli adempimenti dichiarativi né per il riversamento dell'imposta. Le stesse dovranno, nei termini di scadenza del 16 gennaio 2022, presentare per il periodo scoperto la denuncia integrativa cartacea utilizzando il modello disponibile sul sito.

3. La dichiarazione annuale 2021 verrà presentata, in relazione al primo semestre, con il vecchio portale web "Smart City Monopoli" e, per il secondo semestre, mediante il nuovo portale "Paytourist".